

# STUDIO GALLELLA & PARTNERS

---

**Antonio Gallella**

Dott. Commercialista-Revisore Contabile

**Antonio Raso**

Dott. Commercialista- Revisore Contabile

**Maria Pipita**

Dott.ssa Commercialista –Revisore Contabile

**Angela Cannata**

Dott.ssa Commercialista –Revisore Contabile

**Caterina Gallella**

Dott.ssa Commercialista-Revisore Contabile

**Maria Carla Gallella**

Avvocato

---

## Continuità aziendale: OIC pubblica il documento definitivo

OIC pubblica la versione definitiva del “Documento interpretativo 8. Legge 17 luglio 2020, n.77. Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, la facoltà di **deroga** al **principio** della **continuità aziendale** (art. 2423 bis c. 1 n. 1 c.c.) ai sensi dell'art. 38 quater c. 2 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Il documento interpretativo 8 OIC si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile; si applica inoltre, ai bilanci **consolidati** redatti da una capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

Di fatto, è possibile derogare all'applicazione del principio della continuità aziendale nei **bilanci**:

- degli esercizi chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020); e in quelli
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, o al 30 giugno 2021).

Le società possono avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del:

- paragrafo 21 (**presenza di continuità aziendale**) oppure del paragrafo 22 (**incertezze sulla continuità aziendale**) dell'OIC 11 oppure,
- dell'art. 38 quater c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 (facoltà di **deroga** alla continuità aziendale) oppure,
- dell'art. 7 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 (facoltà di deroga alla continuità aziendale) in vigore fino al 18 luglio 2020.

**Non è** invece possibile usufruire della **deroga** se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 (assenza di continuità aziendale) oppure dal paragrafo 24 (**accertamento** di una causa di **scioglimento**) dell'OIC 11.

Di fatto, la deroga consente di non applicare i paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 (bilanci redatti in assenza di continuità aziendale) e il paragrafo 59 c (**eventi successivi** che possono incidere sulla continuità aziendale) dell'OIC 29. Tutti gli altri principi contabili restano validi e devono essere applicati.

Se, da un lato, la deroga consente di evitare che la perdita di continuità aziendale si rifletta sulle valutazioni di bilancio, dall'altro, tuttavia, la nota integrativa deve contenere una **disclosure** completa ed esaustiva in tema di **going concern**. In altre parole, al venir meno della continuità aziendale, la deroga consente di limitarne la rappresentazione alla sola nota integrativa.

Pertanto, in **nota integrativa** occorre fornire le informazioni relative:

- agli effetti derivanti dalla **pandemia Covid-19**,
- alle **significant incertezze**, se sussistenti, in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio,
- ai **fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze,
- inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla **cessazione dell'attività**, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.